

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 22 del 20 Dicembre 2010

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI DEL MESE DI DICEMBRE 2010

In materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'art. 51 - 1' c. - del D.P.R. 917/86 considera percepiti nell'anno precedente (2010) anche le somme corrisposte dai Datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di Gennaio dell'anno successivo (2011), mentre le relative ritenute IRPEF andranno comunque versate entro il giorno **16 Febbraio (2011)**.

Anche i compensi di collaborazione coordinata continuativa, assimilati ai redditi di lavoro dipendente ex art. 50 del D.P.R. 917/86, vengono assoggettati alla stessa applicazione normativa.

Per quanto sopra, Vi invitiamo a voler effettuare il pagamento degli stipendi ai Dipendenti e dei compensi agli Amministratori e Collaboratori relativi al mese di Dicembre, entro e non oltre il giorno 12 Gennaio 2011 ed in caso contrario di darcene pronta comunicazione.

A completamento di quanto fin qui chiarito, riportiamo un passaggio tratto dalla Circolare n. 57 del 18.06.2001 dell'Agenzia delle Entrate, il quale recita:

“ I compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 Gennaio 2002 saranno ugualmente deducibili nel periodo d'imposta 2001, in ossequio al principio di cassa “allargato” che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 Gennaio dell'anno successivo. “

Per cui, i compensi pagati entro il 12 Gennaio 2011 agli Amministratori, saranno deducibili dall'Azienda nel periodo d'imposta 2010, in stretta connessione con la tassazione di tali compensi in capo ai percipienti nello stesso periodo d'imposta ed in ossequio all'art. 95 - 5' c. - del DPR 917/86, il quale prevede che *“ I compensi spettanti agli Amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. “*

Evidenziamo infine che quanto sopra esposto non è applicabile ai compensi percepiti dagli **Associati in partecipazione**, per i quali vige il principio di cassa per il reddito percepito dall'Associato ed il principio di competenza economica per la deduzione in capo all'Azienda Associante nel caso di apporto di solo lavoro.

Porgiamo cordiali saluti.